



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 11 settembre 2009

Prot. 265/MN

Spett.li:

- Sezioni A.I.A.
- C.R.A.
- C.A.N. A-B
- C.A.N. D
- C.A.I.
- C.A.N. 5

- E, p.c.:
- Al Presidente L.N.D.
  - Al Presidente A.I.A.C.

L O R O S E D I

Oggetto: Disposizioni sulla presenza di Tecnici nelle gare ufficiali.

Si comunica che il Comitato Nazionale ha aderito, con spirito collaborativo e di condivisione, alla richiesta dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio affinché l'accesso al terreno di gioco sia solo ed esclusivamente consentito ai Tecnici muniti di tesseramento annuale per Società rilasciato dal Settore Tecnico Federale o copia della sua richiesta, accompagnata da un valido documento d'identità, qualora la tessera non sia stata ancora emessa.

Si rammenta che le Società possono avvalersi soltanto di Tecnici iscritti negli elenchi, negli albi e ruoli del Settore Tecnico (art. 23, punto 1, delle N.O.I.F.), i quali per esercitare la propria attività, debbono obbligatoriamente richiedere il tesseramento in favore delle Società per le quali intendono prestare la loro opera (art. 38, punto 1, delle N.O.I.F.).

In particolare, l'obbligatorietà del Tecnico abilitato nei diversi campionati elencati nel Comunicato n. 1, della L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2009/2010, prevede l'obbligo dell'Allenatore in panchina nelle gare ufficiali, salvo particolari ed accertate cause di forza maggiore (art. 40, Regolamento LND, con integrazioni contenute nel Comunicato n. 1/s.s. 2009-2010, al punto 14, Allenatori).

Tale obbligatorietà è prevista anche per le gare del Campionato Primavera della Lega Nazionale Professionisti e per quelle del Campionato Allievi e Giovanissimi nazionali e regionali del Settore Giovanile e Scolastico

Si evidenzia, altresì, che il Tecnico abilitato all'accesso al terreno di gioco non potrà essere sostituito da altri soggetti salvo che nei campionati minori, laddove non esiste l'obbligo della sua adozione (art. 66, delle N.O.I.F., punto 2 C).

Infine, si rappresenta che l'assenza del Tecnico dovrà essere rilevata nei referti arbitrali, costituendo oggetto di contestazione alle Società, con i conseguenti provvedimenti regolamentari previsti.

Si allegano, per maggiore chiarezza, i fac-simile della tessera (all. A) del Settore Tecnico e della richiesta di tesseramento (all. B).

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Marcello Nicchi